

(N. 327)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 MARZO 1949

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della Lotteria Italia.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede a ripartire la quota spettante all'Erario dei proventi della Lotteria Nazionale Italia (1948) tra l'Azienda di Sogno di Merano per lire 25.000.000, l'Ente « Fiera del Vino » di Lecce per lire 4.227.391 e l'Ente « Villaggio del Fanciullo » di Gallipoli (Lecce) per lire 1.000.000.

Le assegnazioni — che non implicano alcun onere per l'Erario — sono giustificate dalla opportunità di venire incontro alla difficile situazione finanziaria in cui si trovano i tre enti beneficiari i quali assolvono compiti cui è collegato un interesse di carattere generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, è aggiunto il seguente comma: « Limitatamente alla manifestazione 1948, la quota del 90 per cento spettante all'Erario dello Stato, è attribuita ai seguenti enti e nella misura a fianco di ciascuno indicata:

| | |
|--|---------------|
| 1. Azienda di soggiorno di Merano | L. 25.000.000 |
| 2. Ente « Fiera del Vino » di Lecce | 4.227.391 |
| 3. Ente « Villaggio del Fanciullo » di Gallipoli (Lecce) | 1.000.000 |

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.